

Delibera n. 54/2015

Avvio del procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico

L'AUTORITA' nella sua riunione del 9 luglio 2015;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

VISTA il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTA il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e in particolare l'articolo 11;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e in particolare l'articolo 101;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'articolo 2, comma 461;

VISTO l'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: "decreto-legge n. 201/2011") e s.m.i. che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481/95, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità") ed, in particolare, il comma 2, lettera d) che attribuisce all'Autorità il potere di *"stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta"*

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale dell'11 marzo 2013, n. 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 recante lo *"Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del Settore Trasporti"*;

VISTO l'Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013, supplemento ordinario n. 72;

- VISTO il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, approvato con delibera del 16 gennaio 2014, n. 5
- RITENUTO in esecuzione del disposto di cui all’art. 37, comma 2, lett. d) sopra richiamato, di avviare un procedimento allo scopo di determinare le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto di passeggeri;
- RITENUTO che, ai fini della individuazione di tali condizioni minime di qualità dei servizi si debba, in una prima fase, elaborare una idonea metodologia di rilevazione e valutazione di informazioni puntuali sulle condizioni di esercizio del servizio sull’intero territorio nazionale e per ciascun ambito locale;
- RITENUTO che, sempre in una prima fase, ed in ragione della complessità e della natura delle attività da svolgere per le quali non vi sono precedenti di regolazione economica, si debba al riguardo procedere per settori, a partire da uno “pilota”;
- CONSIDERATO che, in ragione delle attività istruttorie svolte o in corso da parte dell’Autorità, il settore del trasporto di passeggeri via ferrovia è quello al cui riguardo, allo stato, l’Autorità dispone – in ragione di istruttorie concluse o in corso – di più ampie basi conoscitive anche in vista della elaborazione della metodologia di cui sopra;
- RITENUTO pertanto, che la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi gravati da obblighi di servizio pubblico debba partire dal caso pilota del trasporto di passeggeri via ferrovia in ambito nazionale e locale;
- Su proposta del Segretario Generale e Responsabile dell’Ufficio Servizi e mercati retail

DELIBERA

1. È avviato un procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 201/2011.
2. Il termine di conclusione del procedimento è fissato all’8 luglio 2016.
3. E’ nominato Responsabile del procedimento il Dirigente dell’Ufficio Servizi e mercati retail.

Torino, 9 luglio 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi